




Illustrazione a cura di Angelo Scabba



IL Bandolo di Arianna

Rubrica a cura di Libero Tassella*

Soprannumerari 2008/2009: consigli utili di Libero Tassella¹



I docenti soprannumerari, rispetto al nuovo organico 2008/2009 possono presentare domanda di trasferimento entro il 5.2.2008. Qualora le procedure per l'individuazione dei soprannumerari si concludano dopo tale termine i d.s. provvedono a comunicare agli interessati la loro posizione di soprannumero e li invitano a presentare domanda di trasferimento nel termine di 5 giorni dall'avvenuta comunicazione (per la scuola materna ed elementare tale termine è stabilito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola della graduatoria dei soprannumerari).

Nell'ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento nel termine del 5.2.2008, possono presentare una nuova domanda che va a sostituire integralmente quella presentata in precedenza. Gli stessi possono presentare anche domanda di mobilità professionale.

Il docente in soprannumero ha davanti a sé le seguenti scelte:

- 1) non presentare domanda di trasferimento;
- 2) presentare domanda di trasferimento condizionata;
- 3) presentare domanda di trasferimento non condizionata.

Nella decisione sub punto 1)

Il docente che non intende esprimere alcuna preferenza nel movimento quale soprannumerario, compila la scheda solo nelle sezioni riguardanti i propri dati anagrafici e riportando il punteggio indicato nella graduatoria d'Istituto per il 2008/2009. In questa ipotesi, se nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità, il docente resta nella propria scuola, in caso contrario si darà luogo al trasferimento d'ufficio.

Nella decisione sub punto 2)

Il docente in soprannumero può decidere di voler restare nella scuola di titolarità nella speranza che si liberi un posto durante l'effettuazione dei trasferimenti e di presentare istanza di trasferimento condizionata sulle sedi indicate sul modulo-domanda, che verranno prese in considerazione dal sistema solo nell'ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di titolarità. In questo caso il docente può richiedere anche sedi coincidenti con il distretto (o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità; può, parimenti, richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in ogni caso richiesto, tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il comune che ricomprende la scuola di titolarità. Esaminiamo le ipotesi che, in questo caso, si possono verifi-

care.

- a) Nel corso dei movimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità: il docente viene automaticamente riassorbito nell'organico dell'istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento. Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento. Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.
- b) Nella scuola di titolarità del docente non si riforma il posto, il sistema di elaborazione dei dati prende in considerazione la domanda di trasferimento presentata ed esamina nell'ordine le preferenze espresse allo scopo di soddisfare le richieste stesse nel rispetto della sequenza prevista dal CCNI 20.12.2007. In questa fase il docente in soprannumero partecipa al trasferimento senza alcuna precedenza unitamente agli altri docenti non soprannumerari e con il punteggio che gli compete a domanda. Nel caso si ottenga l'assegnazione di una delle sedi richieste, il docente risulterà trasferito a domanda condizionata ed avrà, in ogni caso, per un quinquennio, decorrente dalla data dell'avvenuto trasferimento, il diritto ad ottenere il diritto a rientrare nella sede, o in subordine nel comune, di precedente titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito del quinquennio dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità ovvero in una scuola ad essa viciniora, in base alle modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata sulle utilizzazioni. La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe il diritto al rientro negli anni successivi.
- c) Le ipotesi precedenti a) e b) non si verificano: viene disposto il trasferimento d'ufficio con il punteggio che al docente è stato attribuito nella graduatoria d'istituto e riportato nel modulo-domanda.

Il docente, trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale (2007/2008) titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella suddetta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumu-

lato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, negli anni scolastici successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, ovviamente entro i limiti del quinquennio iniziale.

Nella decisione sub punto 3)

Il docente in soprannumero decide di anteporre l'intenzione di ottenere il trasferimento sulle preferenze espresse nel modulo-domanda, all'eventuale permanenza nella scuola di titolarità nell'ipotesi che nella stessa si riformi il posto durante l'effettuazione dei trasferimenti.

Il docente che intende partecipare comunque al trasferimento, deve barrare il "sì" nell'apposita casella del modulo-domanda. Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti:

il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze espresse, il trasferimento così ottenuto non consente di esercitare il diritto di rientro e l'utilizzazione nella scuola di titolarità per un quinquennio a decorrere dall'avvenuto trasferimento, possibilità concessa, come abbiamo precedentemente esaminato, solo a coloro che ottengono il trasferimento condizionato (oltre ovviamente il trasferimento d'ufficio); il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, in tal modo, la sua posizione di soprannumero; se non si verifica nessuna delle due ipotesi precedentemente esaminate, il sistema di elaborazione dei dati, procede all'effettuazione del trasferimento d'ufficio con il punteggio ottenuto dal docente nella graduatoria d'istituto. (Libero Tassella)

¹ Tratto dal "Nuovo cantiere della Mobilità degli insegnanti" a cura di Libero Tassella pubblicato sul sito della Gilda degli insegnanti di Napoli http://www.gildanapoli.it/mobilita/2008/vademecum_mobilita_2008-09.htm

* Questa è solo una parte della Rubrica "Scuola & Scuola" che Libero Tassella cura sul nostro sito (www.gildains.it): aggiornata quotidianamente, è uno strumento prezioso, da consultare con la stessa frequenza con cui viene curata.